

attività di barbiere

D.T. 744/01

COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
PROV. DI MESSINA

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE E AFFINI

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 15 DEL 15/03/2001

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale, anche a titolo gratuito, attività di barbiere, parrucchiere per uomo e/o donna, estetista, manicure, pedicure estetico, truccatore, depilatore, estetista visagista, massaggiatore facciale, ivi compresi gli istituti di bellezza comunque denominati, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, deve essere provvisto di apposita autorizzazione da rilasciarsi dal sindaco ai sensi delle leggi 14.02.1963 n. 161 e 23.12.70 n. 1142 e successive modificazioni.

Sono soggette a detta autorizzazione tutte le imprese esercenti le suddette attività sia esse svolte in forma individuale o societarie di persone o di capitale che rientrino o meno nella legge 25 luglio 1956 n. 860.

Le predette attività non possono svolgersi in forma ambulante. Non cade sotto questo divieto il servizio a domicilio del cliente da parte di chi è titolare di regolare autorizzazione e si attiene alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia.

ART. 2
DEFINIZIONE ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA E MESTIERI AFFINI

E' considerata attività di barbiere, quella relativa al taglio della barba, e tutti gli altri servizi inerenti e complementari, parrucchiere per uomo e/o donna, quella relativa al taglio dei capelli, acconciatura, colorazione e decolorazione degli stessi e tutti gli altri servizi inerenti e complementari.

Sono considerate attività di mestieri affini quelle relative all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume, che non implicino prestazioni di carattere medico curativo-sanitario, come quelle di: estetista-visagista, truccatore, depilatore, manicure, pedicure estetico, massaggiatore facciale, estetista.

attività di barbiere

AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 3 REQUISITI

Tutti coloro che intendono esercitare una delle attività disciplinate da questo regolamento debbono:

- 1) possedere i requisiti previsti dalla legge 08.08.1985 n.443;
- 2) disporre di locali, di attrezzature e di suppellettili igienicamente idonei;
- 3) impiegare procedimenti tecnici conformi alle norme sanitarie;
- 4) possedere la qualifica professionale;
- 5) disporre di locali staticamente idonei, quando essi non sono ubicati a piano terra.

Per i locali che devono essere adibiti a sede di uno degli esercizi ai quali si riferisce questo regolamento e che non siano posti al piano terreno, i requisiti di sicurezza statica con riferimento alle caratteristiche tecniche del solaio, alle attrezzature installate o da installare, all'affluenza dei clienti ed al personale addetto all'attività dovranno risultare da apposito attestato rilasciato da un tecnico all'uopo abilitato.

ART. 4 TITOLARITA' DELLE AUTORIZZAZIONI

Una stessa impresa può ottenere l'autorizzazione per esercitare nello stesso locale, con una unica autorizzazione, una o più attività fra quelle indicate all'art. 2 del presente regolamento sempreché ricorrano tutte le altre condizioni previste dal regolamento stesso.

Per l'esercizio dell'attività mista di parrucchiere per uomo e donna è necessario che i locali siano dotati di doppie sale e doppi servizi.

ART. 5 FORME ASSOCIATIVE

Al fine di promuovere ed agevolare l'organizzazione razionale del settore, è consentito ai titolari delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, di formare imprese societarie, mantenendo l'apertura di tutti o parte dei singoli esercizi di cui i soci sono titolari.

ART. 6 OBBLIGO DELL'AUTORIZZAZIONE

Chiunque intenda esercitare nel territorio del Comune le attività indicate nel precedente art. 1 o anche soltanto alcune di esse, deve essere munito di apposita autorizzazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 Febbraio 1963, n. 161, modificato dalla legge 23 Dicembre 1970, n. 1142.

ART. 7 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

La domanda per ottenere l'autorizzazione per l'esercizio delle attività

attività di barbiere

di barbiere, parrucchiere per uomo e/o donna e mestieri affini deve essere presentata al Sindaco in carta legale.

Nella domanda il richiedente deve indicare:

- 1) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
- 2) caratteristiche, numero dei vani, ubicazione e destinazione d'uso dei locali dove l'attività sarà svolta;
- 3) se l'attività sarà svolta presso il domicilio dell'interessato o presso Enti, associazioni, istituti od aziende. Qualora l'attività sarà svolta presso il domicilio del richiedente questi dovrà consentire, con apposita dichiarazione, i controlli da parte dell'autorità competente, nei locali adibiti all'esercizio della professione

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- a) certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. attestante il possesso da parte dell'impresa di cui è titolare il richiedente, dei requisiti previsti dalla legge 25.07.1956 n. 860, qualora si tratti di impresa artigiana;
 - b) certificato comprovante la qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione o del direttore dell'azienda e quando si tratti di imprese aventi i requisiti previsti dalla legge 860/56, della qualificazione professionale della maggioranza dei soci;
 - c) relazione tecnica con allegata planimetria dei locali in scala 1:100, in triplice copia.
 - d) attestato rilasciato da un tecnico all'uopo abilitato dal quale risulti che i locali possiedono i requisiti di sicurezza statica;
 - e) certificato rilasciato dal responsabile del servizio di igiene pubblica dell'A.U.S.L. dal quale risulti che il locale, le attrezzature e le suppellettili, nonché i procedimenti tecnici usati, rispondano a tutti i requisiti igienico sanitari previsti dal presente regolamento;
 - f) certificato sanitario del richiedente o copia autenticata del libretto di idoneità sanitaria personale in atto di validità.
- Per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dall'art. 3 della legge 860/56 dovranno essere allegati, inoltre, l'atto costitutivo della società nonché i certificati comprovanti l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio.

ART. 8

ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA - COMUNICAZIONE - ACCERTAMENTI

Entro 30 giorni dalla data del parere espresso dalla commissione di cui all'art. 6, che dovrà deliberare entro gg. 30 dalla presentazione della domanda, il Responsabile del procedimento provvederà a comunicare all'interessato l'avvenuto accoglimento della domanda e disporrà contemporaneamente gli accertamenti previsti dalle disposizioni vigenti.

ART. 9

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI IMPRESA ARTIGIANA

Non appena pervenuta la domanda, nel caso che l'impresa di barbiere, parrucchiere e affini abbia dichiarato di essere già iscritta in un albo provinciale delle imprese artigiane e non ne abbia eventualmente prodotta documentazione, l'Ufficio Comunale richiederà la relativa conferma dalla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura territorialmente competente.

Per le imprese societarie non aventi requisiti previsti dalla suddetta

attività di barbiere

legge n. 860/56, gli organi comunali preposti al rilascio dell'autorizzazione devono accertare la regolare costituzione della società e l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e nell'albo della Camera di Commercio.

ART. 10

ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE DEL RICHIEDENTE OPPURE DEL TITOLARE O DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA

Alla stessa Commissione provinciale per l'artigianato dovrà pure, in ogni caso essere richiesta la certificazione relativa al possesso della qualificazione professionale da parte del richiedente l'autorizzazione, o del titolare o del direttore dell'azienda. La nomina di direttore dovrà risultare da regolare procura istutoria, inoltre, tale nomina dovrà essere corredata dalla dichiarazione di accettazione di tale incarico.

La qualificazione professionale si intende conseguita dal richiedente l'autorizzazione o dall'eventuale direttore d'azienda.

Si ritiene consentita la qualificazione professionale con un periodo di attività lavorativa qualificata non inferiore a due anni da accertarsi attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o documentazione equipollente.

La qualificazione professionale si intende altresì conseguita dal richiedente se egli abbia seguito in precedenza un regolare corso di apprendistato ed ottenuta la qualificazione ai sensi della legge 19 Gennaio 1955, n.25, e delle norme applicative previste nei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate.

Non costituiscono titolo di riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati ed i diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corsi di addestramento e di scuole professionali, che non siano stati autorizzati e riconosciuti dai competenti organi di Stato.

ART.11

ACCERTAMENTO DELLE DISTANZE AD OPERA DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Il rilascio dell'autorizzazione è altresì subordinato all'accertamento della distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti.

ART.12

CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

La concessione dell'autorizzazione è subordinata agli accertamenti previsti dall'art. 2 della legge 14 Febbraio 1963 n. 161, modificato dalla legge 23 Dicembre 1970 n. 1142, secondo le norme procedurali contenute negli articoli seguenti e sotto l'osservanza delle prescrizioni igieniche e sanitarie stabilite nel presente regolamento. L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento, sentita la commissione di cui all'art. 2 della sopracitata legge.

ART. 13

DINIEGO DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA - COMUNICAZIONE

Il diniego di accordare l'autorizzazione deve essere notificato e comunicato al richiedente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della domanda.

attività di barbiere

Nel caso di rifiuto al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio delle attività previste dal presente regolamento, l'interessato potrà ricorrere agli organi competenti entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento di diniego.

ART. 14 DISTANZA FRA GLI ESERCIZI

Il rilascio di ogni nuova autorizzazione permanente e/o aggiunta di una nuova categoria per l'esercizio di attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini è subordinato al rispetto della distanza di metri 10 (dieci) tra l'insediamento della nuova attività e gli esercizi esistenti per ogni singola specializzazione professionale della stessa categoria. La distanza tra due esercizi, calcolata in metri, viene misurata seguendo il percorso pedonale più breve. Per l'autorizzazione all'esercizio di attività plurime si tiene conto anche dei criteri stabiliti allo stesso fine dal regolamento per le singole attività.

ART. 15 COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA

Presso il Comune è costituita una Commissione Consultiva presieduta dal Sindaco o da un suo delegato e composta:

- da tre rappresentanti della categoria artigianale;
- da tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
- dall'Ufficiale Sanitario;
- dal Comandante della Polizia Municipale;
- da un rappresentante della commissione provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano residente nel Comune.

Segretario della Commissione è un impiegato del Comune appartenente all'Ufficio interessato. Il parere della Commissione è obbligatorio ma non vincolante per il rilascio delle autorizzazioni e dell'adozione del presente regolamento.

ART. 16 COMMISSIONE CONSULTIVA-COMPOSIZIONE-COMPETENZE

L'autorizzazione di cui all'art. 1 è rilasciata dal Sindaco sentita la Commissione consultiva, la cui composizione è prevista dall'art. 2 bis della legge n. 161/1963. La commissione è nominata dal Sindaco. Essa scade contemporaneamente al Consiglio Comunale ma continua ad esercitare le sue funzioni fino alla nomina della nuova commissione. I suoi componenti possono essere riconfermati. Le riunioni della commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le decisioni della commissione sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. La commissione, oltre che in merito al rilascio delle autorizzazioni e dell'adozione del regolamento, esprime parere su quant'altro afferisce le attività disciplinate dal presente regolamento.

attività di barbiere

ART. 17

REQUISITI IGIENICI DEGLI ESERCIZI GIA' ESISTENTI

I locali degli esercizi esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, i quali non si trovassero nelle condizioni igieniche prescritte, dovranno essere opportunamente trasformati e adattati a cura dei proprietari o conduttori di essi, entro 6 mesi dall'approvazione del presente regolamento.

ART. 18

MANCATA REGOLARIZZAZIONE DEGLI ESERCIZI GIA' ESISTENTI

A partire da 180 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, gli esercenti attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e affini, i quali non si siano muniti dell'autorizzazione prescritta, o non avranno adeguato i locali ospitanti l'esercizio ai requisiti prescritti dall'art. 4, saranno soggetti alle sanzioni previste dai successivi artt. 28 e 29 del presente regolamento.

ART. 19

ORARIO DI APERTURA DELL'ESERCIZIO

Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi artigianali per le attività disciplinate dal presente regolamento saranno determinati sulla scorta delle proposte delle organizzazioni di categoria.

ART. 20

COMMERCIO DI PRODOTTI DA TOILETTE

I titolari dell'autorizzazione per l'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, che intendano effettuare nel proprio esercizio anche l'attività di vendita al minuto di profumeria ed oggetti da toilette dovranno richiedere il rilascio di apposita autorizzazione comunale in base alle leggi vigenti. Non è consentita la vendita di profumi, cosmetici, essenze a qualunque uso destinati, prodotti per la colorazione e la cura della pelle, dei capelli, delle unghie e dei denti, nonché prodotti destinati in genere alla pulizia personale che contengono alcool metilico od altri alcool diversi dall'etilico. Per i precedenti commi sono fatte salve le eventuali deroghe previste dalla vigente normativa.

ART. 21

OBBLIGHI DEI TITOLARI DELLE AUTORIZZAZIONI

L'autorizzazione dell'esercizio dell'attività deve essere esposta nei locali dove viene esercitata l'attività stessa, in modo ben visibile, ed essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. Inoltre, in modo ben visibile, deve essere esposto un cartello indicante le tariffe dei corrispettivi per i vari servizi resi. Il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare agli uffici comunali competenti, almeno 15 giorni prima, il periodo di chiusura dell'esercizio per ferie.

attività di barbiere
ART.22
NORME IGIENICHE

Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

- a) l'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente con mezzi suggeriti o approvati dall'Ufficio comunale di igiene;
- b) i rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere devono essere sterilizzati secondo le norme igieniche;
- c) nelle attività di manicure e pedicure, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata;
- d) dopo la rasatura della barba deve essere sempre assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con acqua corrente e la superficie rasata deve essere spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri appositi idonei preparati disinfettanti;
- e) le spazzole che servono per i capelli devono essere ogni giorno accuratamente lavate e disinfettate;
- f) tutti gli attrezzi in genere occorrenti per l'attività, devono essere sempre tenuti con la massima pulizia e ove la loro natura lo richieda, disinfettati.

ART. 23
LIBRETTO DI IDONEITA' SANITARIA

Il personale di lavoro e di assistenza di ambo i sessi compreso il proprietario e le persone di famiglia che eventualmente lo coadiuvano nell'esercizio della sua professione, devono essere muniti del libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall'Ufficiale sanitario ai sensi dell'art. 262 del T.U. delle leggi sanitarie modificate con l'art. 14 della legge 30 Aprile 1962, n. 283, dal quale risulti l'immunità da malattie infettive e diffuse. I libretti di idoneità sanitaria delle persone suddette devono essere tenuti in custodia dal conduttore del negozio, per essere esibiti ad ogni richiesta dalle autorità competenti.

ART. 24
VARIAZIONE NELLA TITOLARITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

Per la variazione nella titolarità delle autorizzazioni da ditta individuale a società e viceversa, gli interessati dovranno presentare apposita domanda in competente bollo al Sindaco, corredata dall'atto di cessione redatto dal notaio.

ART. 25
AMPLIAMENTO DEI LOCALI

Nei casi di ampliamento dei locali negli esercizi già autorizzati, gli interessati dovranno presentare comunicazione scritta in bollo al Sindaco, contenente gli estremi dell'autorizzazione in atto, i dati relativi al punto 2) del precedente articolo 7.

ART.26
TRASFERIMENTO DELL'ESERCIZIO
Pagina 7

attività di barbiere

Per il trasferimento della sede dell'esercizio gli interessati dovranno presentare apposita domanda in bollo, contenente oltre agli estremi dell'autorizzazione in atto, i dati relativi al precedente articolo 7. Il rilascio dell'autorizzazione per i nuovi locali è subordinato all'accertamento previsto dall'art. 12, 1 comma.

ART. 27

SUBINGRESSO PER ATTO TRA VIVI O PER CAUSA DI MORTE

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'esercizio per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio con atto redatto dal Notaio ed il subentrante sia in possesso dei requisiti prescritti.

A tal fine il subentrante deve presentare domanda, in carta da bollo, intesa ad ottenere una nuova autorizzazione corredata dalla documentazione seguente:

a) nel caso di subingresso per atto tra vivi;

1) cessione d'azienda redatta dal Notaio;

2) certificato attestante la qualificazione professionale del richiedente, o quando si tratti di impresa societaria aventi i requisiti previsti dalla legge 860/56, certificato attestante la qualificazione professionale della maggioranza dei soci;

3) certificato attestante la qualificazione professionale del richiedente o quando si tratti di impresa societaria avente i requisiti previsti dalla L. 860/56, certificato attestante la qualificazione professionale dei soci;

4) certificato attestante la qualificazione professionale della persona che assume la direzione dell'azienda quando trattasi di imprese diverse da quelle previste dalla L. 860/56.

b) nel caso di subingresso per causa di morte:

1) certificato di morte del titolare dell'autorizzazione;

2) dichiarazione dalla quale risultino gli eredi legittimi;

3) eventuale dichiarazione di rinuncia da parte degli eredi di cui all'art. 6 della legge 860/56;

4) certificato di qualificazione professionale del richiedente o dei richiedenti l'autorizzazione a seconda delle diverse fattispecie previste dai punti 3) e 4) della lettera a) del presente articolo da produrre entro il termine di 5 anni giusto art. 6 della L. 860/56;

5) certificato recante l'autorizzazione di legge da parte del giudice tutelare nel caso esistano minori;

6) ricevuta di avvenuta denuncia di successione.

Nel caso di trasferimento della sola gestione, l'autorizzazione rilasciata al subentrante è valida fino alla data in cui ha termine la gestione e alla cessazione della medesima, e sostituita da una nuova autorizzazione intestata al titolare del negozio che ha diritto ad ottenerla sempreché ne faccia richiesta scritta al Sindaco entro tre mesi dalla data di cessazione della gestione.

ART. 28

REVOCA E DECADENZA

L'autorizzazione può essere revocata:

a) se l'attività si interrompe, senza fondati motivi, per un periodo superiore a sei mesi;

b) quando vengono meno i requisiti previsti dall'art.3.

attività di barbiere
Si verifica decadenza dell'autorizzazione:
a) qualora il titolare non attivi l'esercizio entro sei mesi dalla data di rilascio, salvo proroga di altri tre mesi, accordata su richiesta motivata dell'interessato in caso di comprovata necessità;
b) quando vengono meno i requisiti soggettivi previsti dall'art.3.
La revoca e/o la decadenza vengono disposte dopo l'istruttoria dell'ufficio e sentito il parere della Commissione Comunale e notificata all'interessato.

ART. 29
SANZIONE

Le violazioni delle norme di questo regolamento saranno punite con le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

ART. 30
RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia connesse all'esercizio delle attività disciplinate.

ART. 31
NORMA TRANSITORIA

Sono fatte salve le autorizzazioni, già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento considerando l'attività di barbiere, parrucchiere.
Relativamente agli esercizi già esistenti gli stessi possono continuare ad esercitare la stessa tipologia di attività come fino ad oggi esercitata giusto art. 2 del Regolamento consiliare approvato con delibera C.C. n. 91 del 28/07/1994.
E' consentito lo svolgimento di una o più attività secondo le modalità, condizioni e requisiti previsti dagli artt. 3, 4 e 7 del presente regolamento.

ART. 32
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento annulla e sostituisce quello precedente ed entra in vigore dopo l'approvazione e la pubblicazione ai sensi di legge.